# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 29 gennaio — Numero 23

**Abbonamenti.**

| | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L. | 65 | 36 | 30 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.*

**Inserzioni.**

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 / Altri avvisi . . . . . . » 0.80 } per ogni linea di colonna o spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

*Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della* Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI.



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

*Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 57, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-923.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per le finanze, e *ad interim* per il tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 241. « Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari, nelle Provincie che ne sono sprovviste » + L. 1.000.000.

Capitolo n. 241-*bis* (nuovo). « Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, retribuzioni al personale precario, spese di stampa e compensi speciali al personale ordinario ed avventizio per la revisione generale degli estimi catastali di tutte le Provincie del Regno » L. 3.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi**

**e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare**

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

---

*Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, contenente deroga temporanea all'art. 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle Società per azioni nei casi di fusione con altre Società o di aumento di capitale.*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 158 del Codice di commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora le Società per azioni deliberino la fusione con altre Società, senza cambiamento del loro oggetto, o l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, non compete ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso, purchè le deliberazioni anzidette siano prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, o con il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, quando anche lo statuto sociale ritenga sufficiente una maggioranza minore.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga mediante emissione di azioni con privilegio. Essa non si applica alle Società cooperative.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà efficacia per due anni da tale giorno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — ROSSI TEOFILO.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

*Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 82, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923.*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Riconosciuta la necessità di prorogare a tutto il 30 giugno 1923 la concessione dei sussidi straordinari giornalieri ai tubercolotici pensionati di guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, *ad interim* per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 186 « Pensioni privilegiate di guerra ai militari del R. esercito, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è diminuito di lire nove milioni (L. 9.000.000) e la somma stessa è portata in aumento allo stanziamento del capitolo aggiunto n. 355-VIII « Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra » del medesimo stato di previsione.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che approva il testo unico delle leggi sui Consorzi ed opere di irrigazione.*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù della facoltà conferita al Nostro Governo dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1922, n. 54, di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni di detta legge, con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1387, e del testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;
Vedute le leggi surriferite;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sui Con-

sorzi e opere d'irrigazione annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

## TITOLO I.

## Disposizioni generali

### Art. 1.

(Art. 1, legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Il Ministro di agricoltura è autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che saranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria, mediante opere d'irrigazione.

*a*) a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere d'irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle Provincie meridionali, su proposta e parere del Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

*b*) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di Provincie, Comuni, Consorzi e Associazioni di agricoltori, e Consorzi fra Enti locali e fra Società commerciali o private, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

*c*) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e subirrigazione;

*d*) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere d'irrigazione, in applicazione della presente legge;

*e*) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione e a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene.

In ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.

### Art. 2.

(Art. 2, legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Per l'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a portare a cinque milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-922.

Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

## TITOLO II.

## Norme sui Consorzi irrigui e sulle opere di irrigazione eseguite da Provincie e Comuni

### Art 3.

(Art. 1° legge 29 maggio 1873, n. 1387 e art. 11 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

I Consorzi per l'irrigazione siano facoltativi od obbligatori sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e da quelle della presente legge

Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo V della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche.

### Art. 4.

(Art. 2 legge 29 maggio 1873, n. 1387).

Ogni Consorzio per l'irrigazione dovrà nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile specificare l'estensione e il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

### Art. 5.

(Art. 12 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

I Consorzi d'irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrante della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi

Ove non esista il catasto geometrico si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovrà essere costituito il catasto consorziale e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

### Art. 6.

(Art. 13 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Costituito il Consorzio e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto, e indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.

### Art. 7.

(Art. 3 legge 28 maggio 1873, n. 1387).

L'Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

### Art. 8.

(Art. 4 legge 20 maggio 1873, n. 1387).

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

### Art. 9

(Art. 5 legge 20 maggio 1873, n. 1387).

È fatta facoltà ai Consorzi per l'irrigazione di stabilire nel-

l'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso.

Art. 10.

(Art. 14 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

I consorziati concorrono alle spese del Consorzio mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Art. 11.

(Art. 15 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio di irrigazione potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Art. 12.

(Art. 6 legge 29 maggio 1873, n. 1387; art. 16 testo unico 22 luglio 1920, n. 1154).

Ai Consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto Reale la facoltà di riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del Consorzio, viene presentata al prefetto della Provincia, che la rassegna ai Ministro di agricoltura, con le sue osservazioni per la emanazione del decreto Reale.

Art. 13.

(Art. 17 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque; e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Art. 14.

(Art. 7 legge 29 maggio 1873, n. 1387, art. 18 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154; art. 10 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Gli atti relativi alla costituzione di Consorzi d'irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonchè di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o per riscatto di opere preesistenti e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 per la parte che attiene alla costituzione o al funzionamento dei Consorzi d'irrigazione.

È ridotta a metà la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai Consorzi d'irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i Consorzi d'irrigazione.

Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sarà dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di L. 10.

La durata di tali riduzioni è di anni dieci dalla data dell'atto costitutivo del Consorzio.

È ridotta a metà la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi ai Consorzi di irrigazione dagli Istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con R. D. 23 novembre 1919, n. 2405

Sono ridotte ad un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'art. 29 della presente legge.

Art 15.

(Art. 8 e 9 legge 29 maggio 1873, n. 1387).

L'aumento del reddito di un fondo per fatto dell'irrigazione introdotta da Consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1873, n. 1387, e muniti del decreto Reale di cui all'art. 12, non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni a contare dalla data del decreto stesso.

Questa disposizione non è applicabile alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie e annuità.

Art. 16.

(Art. 10 legge 29 maggio 1873, n. 1387; art. 3, prima parte, legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Le Provincie, i Comuni, che da soli o associati ad altri Comuni o a privati proprietari o affittuari, o a Società di condotte di acqua, o a Consorzi d'irrigazione, o per conto di costituendi Consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo d'irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista di acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla presente legge, per conto e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promoveranno la costituzione volontaria o obbligatoria.

Art. 17.

(Art. 4 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

La costituzione dei Consorzi irrigui è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della Provincia in cui è situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare, sentito il parere della cattedra ambulante.

Il prefetto può emanare il provvedimento di ufficio e su domanda di Enti o privati, interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza, per l'incremento della agricoltura.

La domanda potrà essere presentata anche dall'impresa concessionaria di un serbatoio, o canale, o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo Consorzio irriguo, purchè l'impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari di almeno la metà della superficie irrigabile, e s'impegni a trasferire la proprietà al costituendo Consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

Contro il decreto del prefetto è dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che deciderà su conforme parere della Commissione Reale per le irrigazioni.

Art. 18.

(Art. 11 legge 29 maggio 1873, n. 1387).

I Consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1873, n. 1387, sono conservati e, tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti.

Non potranno però profittare delle disposizioni della presente legge, ove a questa non si uniformino.

## TITOLO III.

## Norme e condizioni pel concorso dello Stato

—

Art. 19.

(Art. 1 testo unico 22 luglio 1920, n. 1154
Art. 3 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Il Ministro di agricoltura, con decreto da emanarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, un concorso a privati, a Consorzi d'irrigazione costituiti in conformità della presente legge, a Comuni e a Provincie per opere di presa eduzione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, compresi i canali, gli apparecchi elevatori e gli impianti elettrici, a condizione che l'acqua ottenuta con l'opera predetta, e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantità non minore di un litro al minuto secondo.

Un sussidio potrà essere anche concesso ai Comuni, a quali si propongono di utilizzare per le irrigazioni le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del Consiglio superiore di agricoltura.

Art. 20.

(Art. 3 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154; art. 8 legge 5 gennaio 1920, n. 54).

Il concorso dello Stato verrà dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministro per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese, nell'esecuzione delle opere di cui all'art. 19.

È reso facoltativo il concorso dei Comuni e delle Provincie, che potrà essere dato, a fondo perduto, o nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti e, a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministro di agricoltura, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capitolo 3° ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 21.

(Art. 4 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

I progetti di derivazione che presumibilmente importino una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente approvati dal Genio civile.

Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi pure dal Genio civile ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura della portata delle acque da farsi almeno due volte in tempo di magra.

Art. 22.

(Art. 5 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Il concorso dello Stato per le opere di derivazione ed elevazione d'acqua a scopo di irrigazione comprese fra un litro al minuto secondo e un modulo avrà la durata di 30 anni e verrà corrisposto nella misura di L. 3 d'interesse annuo per ogni 100 litri di capitale speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio, e L. 2 per i due decenni successivi.

Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi Ente o privato che esegue le opere atte all'irrigazione ancorchè non sia proprietario dei terreni irrigati.

Art. 23.

(Art. 6 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Il concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di derivazione d'acqua d'irrigazione superiore a litri 100 al minuto secondo, sarà del 3, del 2 e dell'1 per ogni cento lire di capitale spese, rispettivamente, per tre decenni successivi.

Art. 24.

(Art. 7 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Nel caso di impianti elettrici, il concorso è commisurato nell'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.

Quando invece gli impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre che a quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato è limitato alla sola quantità di energia motrice effettivamente impiegata per l'irrigazione ed è stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura nella misura fra un minimo di L. 500 e un massimo di L. 800, per ogni cavallo elettrico

## TITOLO IV.

## Mutui di favore

—

Art. 25.

(Art. 9 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste nell'art. 22 del presente testo unico il Ministero di agricoltura è autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4 0[0 e con vincolo delle medesime mutui ammortizzabili in 30 anni all'interesse del 4 0[0 all'anno.

Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 0[0 al Ministero d'agricoltura, che preleverà poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo autorizzato dall'art. 2 del presente T. U. la somma necessaria per pagare annualmente la Cassa depositi e prestiti gli interessi e la quota di ammortamento delle somme anticipate.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura e nel bilancio d'entrata si dovranno inscrivere i capitoli relativi all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.

Anche questa forma di concorso dello Stato a qualsiasi Ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorchè non sia proprietario di terreni irrigati.

Nella concessione di tale concorso dello Stato o di quello previsto nell'art. 22 del presente T. U. il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di imporre al concessionario le condizioni che ritiene opportune per garentire e favorire l'irrigazione.

Art. 26.

(Art. 10 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154; art. 5 legge 5 gennaio 1922 numero 54).

La Cassa depositi e prestiti potrà concedere anche ai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti a termini della presente legge, nonchè a Provincie e Comuni, per le opere previste nell'art. 19, mutui ammortizzabili all'interesse normale, disciplinati dal testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e dalle norme seguenti.

Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrisponderà il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalità e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette e fermo restando

le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai consorzi in genere.

La somministrazione delle somme mutuate sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere e comincerà appena risulti:

a) essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto Ministeriale, secondo le modalità prescritte dal regolamento;

b) essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facoltà dell'esazione dei contributi consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, a norma del precedente art. 12;

c) essere stato redatto il campione a norma delle disposizioni regolamentari e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;

d) essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante.

Nel caso di mutui concessi a Provincie e a Comuni sarà sufficiente che le annualità risultino garantite con delegazioni sulla sovrimposta finanziaria a termini dell'art. 75 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 27.

(Art. 6 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

La Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione dell'Ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione, in conto corrente, lo intero ammontare del mutuo deliberato a norma di legge, non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.

La prima rata delle somme necessarie per la costruzione delle opere di irrigazione alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi irrigui sarà versata sull'ammontare totale del mutuo all'atto dell'inizio dei lavori nella misura che sarà stabilita dall'ufficio del Genio civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione si eseguiranno i lavori predetti.

Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa depositi e prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Società cooperative di produzione e lavoro.

L'ultima rata di ciascun mutuo è subordinata al collaudo approvato dal Genio civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessità di esibire alla Cassa depositi e prestiti insieme colla domanda, il nulla osta del prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa stessa.

Art. 28.

(Articoli 7 e 8 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Il contributo dello Stato a favore di Enti ammessi al mutuo, potrà essere corrisposto nella misura di L. 4 d'interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.

In tal caso il Ministero di agricoltura pagherà, alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti per conto della Provincia, del Comune e del Consorzio che costruisce l'opera d'irrigazione per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontato al 4 per cento.

In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potrà protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera d'irrigazione, fermo restando però sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra

All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilirà il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, è fatto obbligo all'Ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferirà al Ministero di agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.

Ove le località nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di più uffici del Genio civile sarà competente quell'Ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.

Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di Provincie, Comuni e Consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle dieci quote di concorso, scontate al 4 %, la rimanenza sarà versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'Ente mutuario, alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terrà conto a scomputo delle annualità da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.

Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.

Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai Consorzi

Art. 29.

(Art. 9 legge 5 gennaio 1922, n. 54).

Gli Istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza, gli Istituti di credito fondiario, le Casse di risparmio, le Banche popolari, gli Istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformità della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite per i mutui della Cassa depositi e prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali e di sovraimposte comunali e provinciali in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento; e il Ministero di agricoltura potrà consentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.

Il contributo dello Stato, stabilito in base alla spesa prevista nel progetto delle opere approvato dal competente ufficio del Genio civile e dal Ministero di agricoltura, verrà liquidato a cura dell'Ufficio del Genio civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione dell'impegno preso in base alla spesa prevista.

Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili anche in materia di canali e di rete di pozzi costruiti a scopo di irrigazione.

Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca si intenderà estesa legalmente alle opere che verranno costruite e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziali, per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75 0/0 del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente Ufficio del Genio civile

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'agricoltura*
BERTINI.

*Regio decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 64, concernente disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare il soggiorno degli stranieri in Italia;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro degli esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno gli stranieri devono presentarsi personalmente all'autorità di P. S. del luogo ove si trovano, a dichiarare:

a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai 16 anni, che li accompagnano;

b) il luogo di loro provenienza;

c) da quanto tempo si trovano nel Regno;

d) lo scopo della loro venuta in Italia;

e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno;

f) il luogo ove hanno presa abitazione;

g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggono a qualunque titolo nel Regno;

h) se e quali professioni, industrie o commercio esercitano nel Regno in nome proprio o in Società con altri o per conto altrui.

Gli stranieri che già si trovino nel Regno sono tenuti a fare tale dichiarazione nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Lo straniero che abbandona il Comune ove ha fatto la prima dichiarazione a norma dell'art. 1, per trasferirsi in altra località del Regno, è obbligato entro tre giorni da quello della partenza a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di P. S. del luogo ove ha trasferito la sua residenza.

Ad uguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento.

Da tale obbligo sono esenti gli stranieri di passaggio nel Regno e che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto risultanti dalla dichiarazione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La dichiarazione indicata agli articoli 1 e 2 deve essere fatta in iscritto mediante scheda conforme al modello annesso al presente decreto, munita della firma del dichiarante.

L'autorità di P. S., esaminati i documenti che lo straniero esibisce a comprova della sua dichiarazione ed accertata la identità del dichiarante, gli rilascia, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, la ricevuta e trasmette all'autorità circondariale di P. S., il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta suddetta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento da parte dello straniero dell'obbligo derivantegli dagli articoli 1 e 2.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Nei casi previsti dall'art. 2 l'autorità di P. S., cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 4.

Gli stranieri che dimostrino di trovarsi inscritti nel registro di popolazione in un Comune del Regno, a termine dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1901, numero 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di P. S. per la dichiarazione, purchè nel termine di un mese la facciano ad essa pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta.

Questa disposizione si applica altresì agli stranieri che dimostrino:

a) di essere inscritti ad una Camera di commercio nel Regno;

b) di far parte di Corpi o Istituti o Enti riconosciuti nel Regno;

c) di possedervi o di dirigervi stabilimenti o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi;

d) di appartenere ad Istituti civili o a comunità religiose;

e) di possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di P. S. nel Regno;

f) di essere inscritti nei ruoli delle imposte dirette nel Comune in cui fanno la dichiarazione.

Art. 5.

Gli stranieri alloggiati in alberghi o in altri luoghi debitamente autorizzati a dare alloggio per mercede possono presentare all'autorità di P. S., a mezzo dell'esercente, la dichiarazione prescritta dagli articoli 1 e 2 purchè munita della loro firma e della chiara elencazione dei documenti di identificazione di cui sono in possesso.

L'esercente in tal caso deve curare di trasmettere nello stesso giorno all'autorità di P. S. le dichiarazioni come sopra redatte e di ritirarne le relative ricevute per la immediata consegna agli interessati.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 61 della legge sulla P. S., secondo le vigenti istruzioni.

Art. 6.

Sono parimenti dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di P. S. gli stranieri i quali, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli precedenti, ne siano impediti per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa insieme con la dichiarazione deve essere fatta pervenire all'autorità di P. S. nel modo a termini di cui all'art. 4 a cura dell'interessato o di chi l'assiste.

Art. 7.

Gli stranieri che non sanno o che non possono per giustificato motivo sottoscrivere la dichiarazione, sono tenuti a presentarsi personalmente innanzi alla locale autorità di P. S. che nel redigere l'atto di dichiarazione deve indicare il motivo dell'impedimento.

Questa disposizione non è applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 6 o che sono presso Istituti o comunità.

Per questi ultimi la dichiarazione deve essere redatta dal capo dell'Istituto o comunità o da chi ne fa a tale uopo le veci.

Art. 8.

L'autorità di P. S. può sempre richiamare lo straniero e chiedergli la esibizione dei documenti, nonchè le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse.

In caso di inadempimento lo straniero è punito a termine dell'art. 16 e può essere accompagnato dagli agenti di P. S. innanzi alle autorità che lo hanno chiamato.

Art. 9.

Chiunque, cittadino o straniero, ha o assume alla sua dipendenza per qualsiasi titolo persone straniere, è tenuto entro cinque giorni dalla entrata in vigore del presente decreto o da quello dell'assunzione delle dette persone, a inviarne l'elenco all'autorità locale di P. S. le precise generalità di esse ed il genere delle loro occupazioni.

Deve altresì entro 24 ore notificare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza degli stranieri, il loro allontanamento alla direzione da essi presa.

Queste disposizioni sono applicabili altresì alle Società civili e commerciali.

Art. 10.

Le Provincie, i Comuni e ogni altro Ente pubblico che sotto qualsivoglia forma hanno affidato od affidano a stranieri la direzione, la esecuzione, la sorveglianza o l'esercizio di opere o di servizi pubblici hanno l'obbligo di fare le modificazioni prescritte dall'articolo precedente.

Tale adempimento deve essere fatto a cura del segretario di detti Enti o da chi per esso.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non dispensano i singoli stranieri dall'obbligo della dichiarazione prescritta dagli articoli 1 e 2, e se del caso, dalla persona la presentazione all'autorità di P. S.

Art. 12.

Chi presiede ad Istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, di cura o a comunità religiose, deve fare pervenire all' autorità locale di P. S. entro i termini di cui agli articoli 2 e 3 le dichiarazioni individuali degli stranieri, che a norma dell'art. 4 intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente innanzi all'autorità medesima.

Deve altresì fare pervenire ad essa, nel termine di un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di tutti gli stranieri che fanno parte dell'Istituto o comunità con le precise loro generalità e successivamente notificare entro cinque giorni dalla ammissione le generalità degli stranieri che vi siano stati ammessi.

Deve infine notificare, entro 24 ore, all'autorità predetta i nomi degli stranieri che lasciano l'Istituto o la comunità e la direzione da essi presa.

Art. 13.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, siti nel Regno, è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità di P. S. nel termine di giorni 10, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario dell'atto o contratto.

Art. 14.

Qualora siavi fondato motivo di dubitare delle generalità date dallo straniero, questi può essere fotografato e sottoposto ai rilievi dattiloscopici e antropometrici.

Art. 15.

Il prefetto, d'accordo con le autorità militari terrestre e marittime, può vietare agli stranieri il soggiorno in comune o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto può essere comunicato agli stranieri a mezzo dell'Autorità locale di P. S. o anche a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che non ottemperino al divieto del termine prescritto, possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Questa disposizione non pregiudica quanto è stabilito nel regolamento di guerra per le piazze marittime, approvato con R. decreto 13 gennaio 1910.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 10 a L. 100.

La pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 300 ovvero dell'arresto fino a 10 giorni per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 8 e dell'ammenda da L. 30 a L. 300 nonchè dell'arresto da tre giorni a tre mesi per la contravvenzione al disposto dell'art. 15.

Gli stranieri denunziati per contravvenzione possono altresì essere espulsi dal territorio del Regno con decreto del prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri del Sacro Collegio ed al personale diplomatico e consolare che godono dei diritti di immunità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero degli affari esteri.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 20 della legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 18.

In tutti gli alberghi ed altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in modo visibile nel vestibolo e nelle sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

N. . . .

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

Provincia di. . . . . . . Comune di. . . . . . . .

Il Signor (o la signora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . figli. . . di . . . . . . nato a . . . . . . . il . . . . . . . . di nazionalità . . . . . . . di condizione . . . . . . . . . . . ha dichiaratato di trovarsi in Italia dal . . . . . . . . . . . . proveniente dal . . . . . . . . di dimorare in . . . . . . . . . . con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano di essere munit. . . dei seguenti documenti . . . . . . . . . . . . . . . di essere venut. . . in Italia a scopo di . . . . . . . . . . . . . . . trattenervisi presumibilmente. . . . . di essere in possesso a titolo di. . . . . . . . . . . dei seguenti beni immobili rustici ed urbani siti nel Regno a. . . . . . . . . e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio.

. . . . . . . . . li . . . . . . . 192. . .

Firma del dichiarante

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bollo)

Firma e qualifica dell'Autorità di P. S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. B. — Il duplicato del presente deve essere inviato subito, senza foglio di trasmissione, all'Autorità circondariale di pubblica sicurezza.

N. . . . .

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

Provincia di . . . . . . Comune di . . . . . .

L'Autorità di P. S. ha ricevuto da. . . . . . . . . . . . . . . . figlio di . . . . . . . . . . . . e di . . . . . . . . . . . . . . . nat . . . a . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . di nazionalità . . . . . . . . . di condizione . . . . . . . . . . la dichiarazione di soggiorno in Italia.

La suindicata persona ha dichiarato di essere venuto . . . . . . . . . . in Italia allo scopo di . . . . . . . . . . e di dimorare in . . . . . . . . . . . con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano.

La presente ricevuta deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Il possesso di essa costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata dichiarazione.

. . . . . . . . . li . . . . . . . 192. . .

Firma e qualifica dell'Autorità di P. S.

(Bollo)

N. B. — Parte da consegnarsi al dichiarante.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eventuali annotazioni: (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni che accompagnano il dichiarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro dell'interno*
MUSSOLINI.

*Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 81, che proroga a tempo indeterminato le norme attuate con decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, relative all'ordinamento degli archivi notarili, all'unificazione dei bilanci di detti Enti, ed all'uso dei mandati di anticipazione.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 402, con cui fino all'esercizio finanziario successivo alla pace fu sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili e furono unificati i bilanci di tali Enti, ai quali fu esteso il sistema dei mandati di anticipazione;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che limitò al 30 giugno 1922 l'applicazione dei provvedimenti eccezionali;

Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, che in virtù del succennato decreto 1389 prorogò al 31 dicembre stesso anno l'applicazione delle predette disposizioni;

Ritenuto che per le considerazioni esposte in quest'ultimo decreto, il termine con esso stabilito dev'essere prorogato fino a quando non sarà provveduto al completo riordinamento amministrativo contabile degli archivi anzidetti;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, è prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sarà provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

---

*Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, che reca norme pel collocamento a riposo e per l'esonero dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, num. 369, è abrogato.

Tutte le domande di collocamento a riposo presentate a sensi del predetto articolo, sulle quali alla data della pubblicazione del presente decreto non fosse intervenuto provvedimemto definitivo del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, restano prive di qualsiasi effetto.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei primi dieci articoli del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, sono mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1923.

Le Commissioni costituite, in dipendenza del decreto sopracitato, per formulare le proposte di esonero continueranno a funzionare fino al suddetto termine e, ferma restando la validità delle deliberazioni già prese, si pronunzieranno anche sulle proposte ancora in corso alla pubblicazione del presente decreto.

L'alinea secondo dell'art. 9 del detto Regio decreto è abrogato.

All'alinea terzo è sostituito il seguente:

« Ai funzionari ed agenti esonerati senza aver compiuto il periodo minimo di dieci anni di servizio utile per la pensione, viene anche corrisposto un compenso pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile ferroviario ».

Art. 3.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi a favore di funzionari od agenti esonerati dal servizio per i motivi e con la procedura indicati negli articoli da 1 a 7 del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, che abbiano usufruito del compenso stabilito coll'alinea secondo dell'art. 9 del R. decreto stesso, sono sottoposte alla ritenuta speciale del 5 0/0 da calcolarsi sul residuo netto della pensione, dopo operate le altre ritenute che per legge la gravano.

Art. 4.

Ai funzionari esonerati dal servizio in attuazione del presente decreto, nonchè dell'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 369, e del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, non si applica il disposto dell'art. 18 del regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione sulle ferrovie esercitate dallo Stato, approvato con R. decreto 21 luglio 1910, n. 628. Le carte già concesse non saranno rinnovate.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, contenente le norme per lo esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. D. 21 dicembre 1922, n. 1649, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa dal servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti, aventi quaranta anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.

Art. 2.

La dispensa dal servizio potrà essere disposta anche prima che sieno approvate le tabelle numeriche del personale di ciascuna Amministrazione in correlazione alla progressiva eventuale soppressione o riduzione di determinati servizi.

Tale dispensa, che non potrà aver luogo per un numero di impiegati ed agenti superiore a quello degli addetti al servizio soppresso o ridotto, sarà tuttavia indipendente dalla loro appartenenza a tale servizio e dovrà riferirsi ad impiegati ed agenti aventi grado uguale o parificato a quello degli addetti al servizio medesimo.

Art. 3.

Il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri e nell'ordine seguente:

*a*) gl'impiegati od agenti che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

*b*) gli impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio nell'Amministrazione civile;

*c*) gli impiegati ed agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessantacinque anni di età con non meno di venti di servizio.

Non si farà tuttavia luogo alla dispensa degli impiegati od agenti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b* e *c* del presente articolo o al collocamento a riposo di quelli indicati nella 1ª parte del cap. dell'articolo 1, qualora il Consiglio dei ministri, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4.

Attuati i collocamenti a riposo e la dispensa dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, altri impiegati od agenti, fino alla eliminazione della eccedenza.

Tuttavia nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, qualora nel grado inferiore vi siano posti vacanti, gli impiegati od agenti del grado ridotto o soppresso potranno essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassortimento nel ruolo.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6.

Gli impiegati od agenti collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli nonchè i funzionari di cui all'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1649, sono ammessi a liquidare la pensione che loro competa a termine delle disposizioni vigenti e inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Coloro che abbiano meno di 20 e più di 5 anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati nell'art. 3, lettera *a)* del presente decreto e ad un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 4.

A coloro che abbiano meno di 5 anni di servizio, sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di stipendio pe ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore, in ogni caso, a due mensilità.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono, ad ogni effetto, quelle stabilite dal testo unico delle

leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o dal collocamento a riposo.

Gli impiegati od agenti dispensati dal servizio, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficiente per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1114, con la quale fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel primo comma.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni non si applicano al personale appartenente ai Corpi militari del R. esercito, della R. marina e ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, al personale insegnante, a quello della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e a quello della R. avvocatura erariale contemplato nella tabella 1ª allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Per i personali suddetti sarà provveduto con appositi separati decreti.

Art. 8.

Entro il 30 giugno 1923 i singoli Ministeri e tutte le Amministrazioni autonome dello Stato provvederanno alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nei ruoli del rispettivo personale posteriormente al mese di maggio 1915.

Con separati Nostri decreti saranno stabilite le norme per la detta revisione e per la eventuale dispensa del personale di cui al precedente comma.

Egualmente sarà provveduto per il personale avventizio e per il personale salariato dipendente da Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, per il quale sarà provveduto a parte con Nostro decreto da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Scioglimento di Consiglio comunale.*

**Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vercelli (Novara).**

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Vercelli per finalità di partito ha seguito, specie nell'esecuzione di lavori pubblici non urgenti, una particolare politica di spese eccessive che ha gravemente compromesso la situazione finanziaria dell'Ente cui venne addossato un carico di oltre undici milioni di mutui passivi, importanti un rateo annuo di L. 360.392 per interessi. Il disavanzo di competenza che nel 1920 era di lire 700.600 è ora salito a quasi due milioni e se vi sarà ritardo ed impossibilità di riscuotere taluni proventi di entrata compresi nelle previsioni la cassa non potrà a fine d'anno far fronte neppure alle spese derivanti da impegni ordinari.

Questa grave situazione congiunta al disagio risentito dai contribuenti sottoposti ad eccessiva tassazione ed aggravata da taluni atteggiamenti illegali ed antipatriottici assunti dall'Amministrazione, hanno suscitato contro di essa un senso di vivo e profondo malcontento tra la popolazione e ne hanno determinato il dissolvimento.

Nell'aprile scorso vi fu infatti una prima crisi della Giunta municipale ma questa fu subito composta e soltanto nei primi dell'agosto scorso si ebbero le dimissioni di 21 consiglieri (tra cui il sindaco) su quaranta assegnati per legge, cui seguì l'occupazione del Municipio per opera dei fascisti nel giorno 11 stesso mese ed il conseguente invio di commissario prefettizio, che assunse d'urgenza ed anche per ragioni di ordine pubblico la provvisoria gestione della civica Azienda.

Non appare ora possibile nelle presenti condizioni di eccezionale turbamento dello spirito pubblico far luogo comunque a tentativi di rinsediamento della normale rappresentanza perchè questi turberebbero certamente lo stato di apparente pacificazione ottenuto con suo allontanarsi nè d'altra parte come è evidente nell'interesse dell'Ente e dei servizi e particolarmente della dissestata finanza comunale sembra conveniente che possa protrarsi ancora a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario

E non potendosi neppure per stesse evidenti ragioni indire subito elezioni per la ricostituzione della civica rappresentanza, giusta l'art. 280 della legge comunale e provinciale si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge stessa.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 5 ottobre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vercelli, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. dott. Boniburini Abdenago è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

*Decreto Ministeriale relativo al contrassegno da applicarsi su ogni apparecchio di accensione, tanto se fabbricato in Italia, quanto se importato dall'estero.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il D. L. 31 agosto 1916, n. 1090 (allegato *E*),
Visto il D. L. 31 dicembre 1916, n. 1771;
Visto il D. L. 2 febbraio 1922, n. 281;
Visto il R. D. 16 novembre 1922, n. 1630;

DETERMINA:

Art. 1.

Le disposizioni tutte contenute nel decreto-legge 2 febbraio 1922, num. 281, entreranno in vigore ad ogni effetto dal 1° febbraio 1923.

Art. 2.

Lo speciale contrassegno da applicarsi su ogni apparecchio di accensione, tanto se fabbricato in Italia, quanto se importato dall'estero, consiste in un'impronta che si ottiene mediante bollo a punzone.

L'impronta reca il disegno di un rettangolo dai lati lievemente curvati verso l'esterno, avente nell'interno di esso le iniziali intrecciate D. G. M. I. - La detta impronta ha la misura massima di mm. 2,5 × 1,6.

Per gli apparecchi importati dall'estero l'applicazione del contrassegno di cui sopra è fatta all'atto stesso della introduzione di essi nel Regno, ed è eseguita dalla dogana di confine o da altra dogana all'uopo autorizzata.

Per quelli fabbricati in Italia essa viene effettuata al momento della estrazione degli apparecchi dal magazzino della fabbrica ed è fatta da uno speciale incaricato dell'Ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione la fabbrica risiede.

Non è consentita la introduzione nel Regno e la fabbricazione di apparecchi di accensione che richiedono l'impiego di pietrine focaie di tipo e dimensioni diverse da quelli adottati nel monopolio.

Il bollo a punzone dovrà sempre essere applicato sulla parte viva dell'apparecchio ed in modo visibile, anzichè sull'eventuale suo rivestimento, a meno che quest'ultimo non formi un tutto inscindibile con l'apparecchio

Art. 3.

Le pietrine focaie sono poste in vendita in bustine di carta speciale di colore rosso e di dimensioni 4, 5, X 5.

Tali bustine recano su di un lato: in alto la dicitura: **Regno d'Italia, Direzione generale dei monopoli industriali**; al centro lo Stemma Reale; in basso l'indicazione delle caratteristiche delle pietrine in esse contenute.

Sul lato opposto delle bustine è indicato il prezzo di vendita al pubblico.

Su ogni bustina è applicata una speciale marca contrassegno di Monopolio.

Art. 4.

La marca contrassegno di cui al precedente art. 3 è di forma rettangolare e misura mm. 21 X 16.

E' stampata in colore bleu chiaro su carta bianca portante in filograna una Corona Reale.

Essa risulta divisa in tre compartimenti: in quello superiore è la leggenda « Monopolio »; in quello centrale campeggia, sul fondo lineato orizzontale, lo Stemma ufficiale dello Stato col trofeo di quattro bandiere; in quello inferiore sta la leggenda « di Stato » a complemento della leggenda superiore.

Art. 5.

Le pietrine focaie poste in vendita dal Monopolio sono di colore violaceo e sono confezionate, di regola, in tre tipi diversi e cioè:

Tipo A - pietrine normali cilindriche m/m 2,8 × 5.
» B - » » prismatiche » 2 × 3 × 5.
» C - pietre » » 3 × 4 × 45,5.

Potranno, eccezionalmente, essere poste in vendita pietrine di dimensioni diverse da quelle suaccennate ed in tal caso la bustina che le contiene recherà l'indicazione: *pietrine speciali* e quella delle loro dimensioni.

Le bustine di cui al precedente art. 3 contengono rispettivamente *cinque* pietrine dei tipi A-B ed *una* pietra del tipo C.

Art. 6.

Per le pietrine di cui fosse eventualmente consentita la importazione da parte di privati sarà corrisposto, all'atto della loro introduzione nel Regno, ed a sensi dell'art. 2 del D L. 2 febbraio 1922, n. 281, il diritto di monopolio nella misura seguente:

Pel tipo A, pietrine normali cilindriche m/m 2,8 × 5, ciascuna L. 0,45 (quarantacinque).

Pel tipo B, pietrine normali prismatiche m/m 2 × 3 × 5, ciascuna L. 0,70 (settanta).

Pel tipo C, pietre normali prismatiche mm. 3 × 4 × 45,5 ciascuna L. 4,50 (quattro e cinquanta).

Il diritto di Monopolio da corrispondersi per le pietrine di dimensioni diverse da quelle suaccennate sarà fissato, di volta in volta, con apposito decreto Ministeriale.

Art. 7.

Il prezzo delle pietrine focaie poste in vendita dal Monopolio è fissato come appresso:

Tipo A - Pietrine normali cilindriche mm. 2,8 × 5, L. 0,50 ciascuna (cent. cinquanta).

(L. 2,50 ogni bustina).

Tipo B - Pietrine normali prismatiche mm. 2 × 3 × 5, L. 0,80 ciascuna (cent. ottanta).

(L. 4 ogni bustina).

Tipo C - Pietre normali prismatiche mm. 3 × 4 × 45,5, L. 5 ciascuna (lire cinque).

(L. 5 ogni bustina).

Art 8.

La vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie è fatta esclusivamente dai rivenditori di generi di Monopolio. In quanto riguarda queste ultime, non può essere effettuata se non nelle bustine originali.

I rivenditori predetti eseguiranno il prelevamento delle pietrine focaie presso il deposito centrale di Roma con le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale dei Monopoli industriali.

Art. 9.

Sul valore a prezzo di vendita al pubblico delle pietrine prelevate dai rivenditori come all'articolo precedente è loro corrisposto l'aggio in ragione del 5,50 % ed il suo ammontare è conteggiato e liquidato all'atto stesso del prelevamento.

Art. 10.

Al pagamento della spesa per acquisto di pietrine focaie da parte del Monopolio e delle altre spese per trasporto, mano d'opera, ecc., sarà provveduto coi fondi del cap. 221 dell'esercizio 1922-923 e di quelli dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Le somme che si introiteranno per vendita di pietrine focaie per diritti di Monopolio, per proventi contravvenzionali od altri saranno imputate al cap. 82 di entrata dell'esercizio 1922-923 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 11.

Disposizione transitoria.

Le denunzie di cui all'art. 8 (disposizione transitoria) del D. L 2 febbraio 1922, n. 281, dovranno essere fatte entro due mesi dal 1° febbraio 1923 e saranno presentate all'Ufficio tecnico di finanza o all'Ufficio di vendita di generi di Monopolio, o al Comando della R. guardia di finanza del luogo in cui risiede il denunziante.

Gli apparecchi di accensione pei quali i denunzianti non intendessero pagare la nuova tassa o il supplemento di quella precedente saranno trattenuti dall'Ufficio cui la denunzia venne fatta

Per le pietrine focaie da ritirarsi dall'Amministrazione dei Monopoli a sensi del disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo succitato, dovrà essere fornita la prova che esse furono introdotte nel Regno antecedentemente alla pubblicazione del ripetuto D. L. 2 febbraio 1922, n. 281.

In mancanza di tale prova le pietrine presentate saranno confiscate senza diritto alcuno da parte del denunziante a rimborso di prezzo od altro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 1923.

*Il Ministro*
A. DE STEFANI.

## ERRATA-CORRIGE

L'ordinanza ministeriale 1° gennaio 1923 pubblicata a pagina 186 della *Gazzetta ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1923 che disciplina la importazione nel Regno di animali e prodotti animali, all'art. 14, per errore di copia, cita le ordinanze 31 settembre 1911 ed 11 gennaio 1912 in luogo delle « Ordinanze 21 settembre 1911 e 19 gennaio 1912 » come effettivamente risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Lo stesso errore si è ripetuto nell'ordinanza 6 gennaio 1923 pubblicato a pag. 187 dello stesso numero della *Gazzetta ufficiale*, e deve intendersi rettificato nello stesso modo.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 corrente in Sedegliano, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

*Avviso di svincolo di deposito della Società di assicurazione « Lloyd italo-inglese ».*

La Società di assicurazioni in accomandita semplice « Lloyd italo-inglese », con sede in Genova, in corso di liquidazione, ha richiesto, in seguito all'avvenuto deposito presso il locale tribunale del piano di riparto fra i creditori (depositato alla cancelleria del tribunale civile di Genova li 30 novembre 1922, inscritto al n. 2597 del registro d'ordine, annotato al n. 5064 del registro delle Società ed inserto nel fascicolo n. 10554), lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo o potesse aver comunque diritti per l'inclusione del detto piano di riparto a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria ed il commercio - Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 gennaio 1923.

*Per il Ministro*
V. CAMANNI.

## DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

### Corso medio dei cambi

del giorno 26 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 133 80 | Dinari | — |
| Londra | 96 90 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 387 92 | Belgio | 121 78 |
| Spagna | 327 75 | Olanda | 8 30 |
| Berlino | 0 10 | Pesos oro | 17 60 |
| Vienna | 0 03 | Pesos carta | 7 60 |
| Praga | — | New York | 20 80 |

Oro . . . . . 401 34

### Media dei consolidati negoziati a contanti

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 75 75 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 84 44 | — |

# INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

**Società delle cartiere meridionali**

Anonima con sede in Torino

Capitale L. 8.000.000 interamente versato

Nell'elenco delle 236 obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1922 pubblicato nel n 20 della *Gazzetta ufficiale* del 25 corrente, fu erroneamente stampato il n. 1395 invece del n. 1295.

## Banco Ambrosiano

Società anonima

Sede sociale e Direzione centrale in Milano
Fondata nel 1896

Capitale L. 40.000.000 interamente versato
Riserva L. 3.000.000

**Genova — Milano — Torino — Venezia — Alessandria — Como — Lecco — Monza — Novara — Pavia — Piacenza — Varese — Vigevano — Besana — Erba — Luino — Seregno**

*Avviso di convocazione*

**L'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per sabato 24 febbraio 1923, ed occorrendo una seconda convocazione per sabato 3 marzo 1923, sempre alle ore 14, presso la sede sociale in Milano, per trattare il seguente**

Ordine del giorno:

1. **Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922 e relative deliberazioni**, previe relazioni del Consiglio d'amministrazione e **dei sindaci.**
2. Determinazione dell'assegno ai sindaci per l'esercizio 1922.
3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 40.000.000 a L. 60.000.000.
4. Proposta di modificazione agli articoli 5, 6, 7, 18, 20, 23 dello **statuto sociale.**
5. Nomina di sei consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale.

Le proposte di modificazione allo statuto sono ostensibili presso le Direzioni delle sedi e delle filiali del Banco Ambrosiano.

Milano, 24 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
ing. Cesare Nava.

**6916** — A pagamento.

## Banca agricola commerciale senigalliese

*Società anonima*

Capitale versato L. 122 000

**Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 18 febbraio 1923, alle ore 15, in Senigallia in via Marchetti n. 12, p. 1°, per deliberare sul seguente**

Ordine del giorno:

1. **Relazione dei signori amministratori e sindaci sulla gestione 1922.**
2. Presentazione del bilancio per l'approvazione.
3. Nomina del vice presidente, di due consiglieri d'amministrazione, di un sindaco, di due sindaci supplenti e del Comitato dei probi-viri.

**Occorrendo la seconda convocazione questa avrà luogo il giorno 25 febbraio, alle ore 15.**

Per il Consiglio d'amministrazione
Il direttore
conte Raniero Marcolini.

**6918** — A pagamento.

## Società anonima cooperativa acque gasose e seltz

Brescia - via Luciano Manara

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 22 febbraio 1923, ore 14 nella sala superiore della Crocera di San Luca in Brescia per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'ultima assemblea.
2. Bilancio 1922 e reparto utili.
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
4. Proroga della Società e modifica dello statuto.

Il presidente
Pezzana Luigi.

Il segretario
rag. Pietro Drera.

N. B. — Trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6920 — A pagamento.

## A. I. A.

Anonima Italiana Alberghi

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.500.000 versato

**Avviso di convocazione**

L'assemblea degli azionisti è convocata pel giorno di sabato 17 febbraio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via S. Orsola n. 6, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922 e relative deliberazioni, previe relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
3. Determinazione dell'assegno ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina del Collegio sindacale.

Qualora la prima convocazione andasse deserta, l'assemblea si intende convocata in seconda convocazione nella stessa sede per lo stesso giorno alle ore 17.

Il Consiglio d'amministrazione

6921 — A pagamento

## "PIAVE"

Società anonima

SEDE SOCIALE MILANO

Capitale L. 500,000 emesse e versate

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 14 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Rovello n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori e del collegio sindacale.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Trasferimento della sede sociale e relativa modifica all'articolo 3 dello statuto.
2. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il giorno 7 febbraio 1923 presso la sede sociale in Milano.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 15 febbraio 1923 stesso luogo ed ora.

Milano, 22 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6936 — A pagamento.

## ALBA

### Anonima Laziale Biancheria Abbigliamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE
d'assemblea straordinaria

I soci della Società anonima Alba sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione, per le ore 10 del giorno 18 febbraio 1923, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite all'11 novembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Provvedimenti relativi ai nn. 1 e 2.
4. Eventuale deliberazione di scioglimento o liquidazione della Società, e provvedimenti relativi.

In caso di mancata regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione, essa fin d'ora è indetta in seconda convocazione per il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

6932 — A pagamento.

## SOCIETA' BIRRA MILANO

*Anonima — Sede in Milano*

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

CONVOCAZIONE
in assemblea generale ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 15 febbraio, ore 10,30, alla sede della Società in Milano, via Conchetta, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione — Rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Retribuzione ai sindaci.
4. Nomine riguardanti il Consiglio e il Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

5. Proposta d'aumento del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 7.000.000 con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non più tardi del 9 febbraio presso la sede sociale, oppure in uno dei seguenti Istituti: Banca commerciale italiana e Credito italiano, sedi di Milano e di Trieste.

Qualora l'assemblea non risultasse valida per mancanza del numero legale di azioni come all'art. 16 dello statuto, e cioè la metà del capitale sociale, i signori azionisti sono convocati fin d'ora e senz'altro avviso, per il 16 febbraio p. v., nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno.

La seconda assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio d'amministrazione.

6937 — A pagamento.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

### The English Fashion Waterproofs Company

**Società anonima**

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 1,500.000

I signori azionisti della predetta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in Milano, via Plinio n. 38, presso la sede sociale, pel 23 febbraio 1923, ore 14, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale
3. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 19 dicembre 1922 e proposta riparto utili.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione degli scadenti e rieleggibili signori Henry Lesser Rothsband ed avv. Federico Donati.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento pei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Occorrendo una seconda convocazione questa viene fissata pel 24 febbraio 1923, ore 14, nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea gli intestati di azioni nominative che risulteranno tali dal libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le loro azioni entro il 17 febbraio 1923, in Milano, alla sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

6938 — A pagamento

Il Consiglio di amministrazione della Società Mediterranea di elettricità, anonima con sede in Roma, capitale versato lire 11.000.000 avverte ogni interessato che esso va a procedere al collocamento dell'aumento del capitale della Società, in esecuzione della deliberazione 20 agosto 1920 omologata dal tribunale di Roma il 27 ottobre 1920.

A norma dell'art. 5 dello statuto la sottoscrizione dell'aumento capitale in L. 7.000.000 diviso in 14.000 azioni da L. 500 ciascuna è riservata (in opzione) per un terzo ai soci sottoscrittori dell'atto costitutivo e per un altro terzo agli attuali azionisti in proporzione delle azioni possedute; mentre il rimanente sarà collocato a discrezione del Consiglio di amministrazione.

I soci che intendono esercitare l'opzione debbono far pervenire analoga dichiarazione alla sede sociale in Roma, piazza SS. Apostoli n. 73, entro il giorno 15 febbraio 1923, accompagnandola col versamento di tre decimi del capitale optato.

Roma, 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6939 — A pagamento.

## TINTORIA NAZIONALE

*Società anonima*

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 21 nello studio del sig. Giulio Capella in via Lovanio 8, in Milano.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Convalida di un consigliere eletto a sensi dell'art. 125 codice comm.
3. Modificazione dell'art. 32 dello statuto sociale e deliberazioni relative.

Per l'intervento all'assemblea è necessario il deposito 5 giorni liberi avanti l'assemblea stessa dei certificati delle azioni presso la cassa sociale in via Colletta 21, in Milano.

Occorrendo un seconda convocazione i soci si intendono fin d'ora convocati per il giorno 22 febbraio 1923 alle ore 21 nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

6940 — A pagamento.

## Cotonificio di Palazzolo SIO

Società anonima

**Sede in Milano**

*Capitale sociale L. 6.000.000 — interamente versato*

Il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 14, in Brescia, via Umberto I, n. 26, avrà luogo l'assemblea ordinaria degli azionisti, per la discussione e deliberazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio secondo esercizio, chiuso al 30 dicembre 1922.

Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Deliberazioni relative.

3. Determinazione della retribuzione ai sindaci.
4. Nomina del Comitato dei sindaci

A termini dello statuto sociale, qualora detta assemblea non fosse valida per mancanza del numero legale, avrà luogo l'assemblea di seconda convocazione pel giorno 27 febbraio 1923, stessa ora e località.

Brescia, 22 gennaio 1923.

Il presidente
comm. Ambrogio Ambrosi

6941 — A pagamento.

## CREDITO POLESANO

Società anonima

Capitale versato L. 2.000.000

SEDE IN ROVIGO

Gli azionisti del Credito Polesano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 febbraio p. v. alle ore 11, nella residenza sociale in Rovigo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Il ritiro di biglietti di ammissione, secondo quanto è stabilito dall'art. 11 dello statuto, dovrà essere effettuato entro il giorno 7 febbraio p. v. presso la sede centrale in Rovigo.

Rovigo, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6942 — A pagamento

## Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona

ASSEMBLEA GENERALE

*Convocazione ordinaria*

In seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 11 gennaio corrente anno, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 18 febbraio 1923, alle ore 10, nei locali dell'Istituto, in prima convocazione, e per il giorno 25 detto mese, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto 1922.
2. Conto preventivo 1923.
3. Nomina parziale delle cariche sociali.

Sulmona, 22 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
dott. cav. S. Tironi.

6945 — A pagamento

## Sindacato Agricolo Industriale Polesano

Società anonima

Capitale versato L. 300.000

SEDE IN ROVIGO

Gli azionisti del Sindacato Agricolo Industriale Polesano sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 11, in una sala dello spett. Credito Polesano in Rovigo, gentilmente, concessa, per discutere e deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni e bilanci.
2. Determinazione del numero degli amministratori e loro nomina.
3. Retribuzione ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Il ritiro dei biglietti di ammissione, a tenore dell'art. 10 dello statuto sociale, dovrà avvenire entro il giorno 8 febbraio p. v. agli sportelli del Credito Polesano in Rovigo.

Rovigo, 26 gennaio 1923

Gli amministratori.

6943 — A pagamento

## BANCA POPOLARE COOPERATIVA di Secondigliano

Avviso di convocazione

Sono invitati tutti i soci azionisti della Banca Popolare cooperativa di Secondigliano ad intervenire nella sede degli uffici, il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 14, per discutere in assemblea generale il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del bilancio 1922.
2. Rendiconto dell'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Rinnovazione di cariche.

Restano ancora avvisati i signori soci che qualora pel detto giorno 11 febbraio 1923 non saranno in numero legale, la convocazione sarà rimandata per la domenica successiva 18 febbraio detto e alla medesima ora.

Secondigliano, 24 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
cav. avv. Cosimo Barbato.

6944 — A pagamento.

## Banca agricola cooperativa di Canicattì

Capitale sottoscritto e versato L. 200,000

L'assemblea generale degli azionisti è convocata alle ore 15 del giorno 25 marzo 1923, col seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922
2. Nomina dei sindaci.
3. Nomina dei consiglieri uscenti.
4. Modifica allo statuto sociale.

Canicattì, 27 gennaio 1923.

Il direttore
Giovanni Lattuca.

6950 — A pagamento.

## Fabbrica italiana isolanti elettrici

Società anonima « Innocente Sordi »

Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per domenica 18 febbraio 1923, alle ore 10 antimeridiane, in via Bergamo n. 6-A, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 1922.

Esame della situazione economica dell'azienda e provvedimenti relativi.

Data l'importanza dell'ordine del giorno è indispensabile la presenza di tutti gli azionisti.

Comunque s'intende che se mancherà il numero legale, un'ora dopo si avrà la seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Milano, 25 gennaio 1923

Il consigliere delegato.

6955 — A pagamento.

## S. A. I. L. A.

Società Anonima Industrie Laterizi Affini

SEDE IN FROSINONE

Capitale sociale L. 900.000 interamente versato

**Avviso di convocazione**

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 15 febbraio 1923, alle ore 16, nella sede della società, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

Nomina di due o più fiduciari per la locazione, oppure gestione dello stabilimento, o alienazione dello stabilimento medesimo o per tutte le altre operazioni destinate a predisporre la messa in liquidazione della Società.

Per l'intervento all'assemblea le azioni debbono essere depositate entro il 10 febbraio stesso anno alla sede sociale.

L'assemblea passa in 2ª convocazione trascorsa un'ora da quella fissata per la 1ª.

Frosinone, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6964 — A pagamento.

## B. F. GOODRICH

**Società anonima italiana in liquidazione**

MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

*Avviso di convocazione*

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 10, nella sede della Agenzia italiana B. F. Goodrich, Milano, via Macchiavelli, 40, in prima convocazione, e per il 22 febbraio 1923 nello stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione del loro compenso per l'esercizio di liquidazione 1922-923.

Gli azionisti per partecipare all'assemblea potranno fare il deposito delle azioni tanto a Colombes (Parigi) quanto alla sede dell'Agenzia in Milano.

Milano, 26 gennaio 1923.

Il liquidatore.

6966 — A pagamento.

## Società Anonima Enotecnica Arnaldo Strucchi e C.

SEDE IN ASTI

Assemblea generale straordinaria e ordinaria del 14 febbraio 1923

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale, straordinaria e ordinaria in prima convocazione pel giorno 14 febbraio 1923, alle ore 10,30, in Torino, presso lo studio del not. Appendini, via Mercanti, 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1° marzo successivo, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Eventuale modifica degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto sociale e provvedimenti conseguenti.

Parte ordinaria:

2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
5. Eventuale nomina di due amministratori,
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del loro assegno.
7. Proposte varie.

Le azioni dovranno essere depositate entro il giorno 9 febbraio 1923 presso la Direzione di Torino, via Vanchiglia n. 14, e il biglietto di ammissione alla prima convocazione sarà valido eventualmente anche per la seconda.

Torino, 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6967 — A pagamento.

## Società Mutua di Assicurazioni « La Riparatrice »

*Avviso di convocazione*

Si avvertono i soci che è convocata l'assemblea straordinaria dei soci pel giorno 17 febbraio 1923, ore 15, nello studio dell'avvocato Parato via Montecuccoli n. 4, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.
3. Comunicazioni varie.

Torino, 19 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6991 — A pagamento.

## Società Italiana per le Saline Eritree

Anonima

Capitale L. 1.000.000 interamente rimborsato

SEDE ASMARA

*Direzione Massaua*

**Avviso di convocazione**

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 3 marzo 1923, alle ore 10, nei locali dell'Associazione fra le Società italiane per azioni in Roma, via Lata n. 4.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e destinazione del saldo utile.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed assegno ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni a tutto il 15 febbraio 1923 presso il Credito italiano e presso la Banca commerciale italiana nelle loro sedi di Roma, Genova, Torino, Milano e Napoli, le quali rilasceranno loro un certificato di deposito.

Nel caso che l'assemblea non riuscisse valida per insufficienza di numero, questa avrà luogo in seconda convocazione il giorno successivo alla medesima ora e nei medesimi locali.

Asmara, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6998 — A pagamento.

## Cassa magistrale di deposito e prestito

Piazza S. Giovanni, n. 4, Roma

E' convocata l'assemblea degli azionisti in sessione ordinaria per il giorno 15 febbraio, alle ore 15, nella sede, in prima riunione; e pel 18 medesimo mese ed ora in seconda riunione per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione finanziaria 1922.
2. Nomina del presidente, dei membri del Consiglio, e dei sindaci.
3. Varie.

Roma, gennaio 1923.

Il presidente
Paolo Sinolli.

6999 — A pagamento.

## Amministrazione provinciale di Avellino

SI RENDE NOTO

che negli uffici della Deputazione provinciale di Avellino, alle ore 12, con la continuazione, del giorno 15 febbraio prossimo, si procederà davanti il presidente della Deputazione medesima, o chi per lui, al primo incanto, a schede segrete, recanti il ribasso di un tanto per cento, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di costruzione e consolidamento della variante al tratto in frana della strada provinciale num. 88 «Lapio-Stazione», sul prezzo a base d'asta di lire 178.622,06, come da progetto suppletivo aggiornato nei prezzi.

I documenti di rito, con la prova del versamento nella Cassa Provinciale della cauzione provvisoria di L. 4000 dovranno pervenire al segretario generale dell'Amministrazione provinciale suddetta, non più tardi del giorno 13 febbraio, alle ore 15, e le offerte in busta sigillata dovranno arrivare per posta o consegnarsi al segretario medesimo non oltre le ore 15 del giorno precedente a quello indetto per l'incanto.

La cauzione definitiva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti è di L. 9000 ed il termine per l'ultimazione dei lavori è di mesi quindici dalla data della consegna, sotto penale di L. 10 per ogni giorno di ritardo, e con avvertenza che detta consegna avrà luogo appena esperita la procedura di espropriazione già in corso o, quanto meno, dopo che tutti i proprietari avranno consentito alla occupazione del terreno.

Tutte le spese di appalto e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per maggiori chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria provinciale, ove sono depositati tutti gli atti inerenti, dalle ore 10 alle 15 di tutti i giorni feriali.

Avellino, 26 gennaio 1923.

Il segretario generale
M. Sarro.

6969 — A pagamento

## OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
**per vendita di fondo rurale**

Nel giorno di mercoledì 14 febbraio p. v., alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il sig. presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare lo stabile denominato Paradigna, nella Villa di Paradigna, in Cortile San Martino, di natura coltiva-affilagnata e cortilizia, dell'estensione complessiva di ettari 12,74,99, pari a biolche parmensi 41 e 2[100 e sulla messa a prezzo di L. 130.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di lire 13.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 1° marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo, quando l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Roma, 25 gennaio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

6954 — A pagamento

## OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO
**per vendita di fondo rurale**

Nel giorno di mercoledì 14 febbraio p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare lo stabile denominato «Rii» o «Carmelitani» sito nella Villa di Antognano in comune di Vigatto, di natura prativa stabile irrigua, prativa artificiale, coltiva affilagnata, in poca parte coltiva nuda e golenale, e casamentiva; dell'estensione complessiva di ettari 14.80.18, pari a biolche parmensi 48 e 4[100, e sulla messa a prezzo di L. 180.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta la somma di L. 18.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi sia un solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 1° marzo 1923 potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo, quando l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 25 gennaio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

6955 — A pagamento.

## Comune di Trecchina

Avviso per cambiamento di cognome

Il sottoscritto Tondo Francesco di Pietro e di Palazzo Teresina, nato a Trecchina il 12 maggio 1882, ove ha il domicilio e la residenza legale, nel mese di maggio 1922 inoltrò istanza al Governo del Re per ottenere l'autorizzazione di cambiare il proprio cognome di Tondo in quello di «Conde» tanto per sè che per i figli minori Mario ed Arlindo, nati nel Brasile rispettivamente il 14 settembre 1914 e 19 marzo 1918, e trascritti allo stato civile di Trecchina il 2 giugno 1922.

In adempimento di quanto prescrivono gli articoli 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile, ed a seguito di decreto 15 cadente mese emanato da S. E. il ministro di grazia e giustizia, porta quanto sopra a conoscenza del pubblico.

Coloro che crederanno aver interesse ad opporsi ed insistere che il cambiamento del cognome non sia concesso, potranno presentare le relative opposizioni al sullodato Ministero entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso, a norma dell'art 122 del citato R. decreto 15 novembre 1865.

Trecchina (Potenza), 30 gennaio 1923.

Francesco Tondo.

Salvatore De Gregorio
patrocinatore legale.

6946 — A pagamento.

*Provincia di Campobasso*

## Comune di S. Elia a Pianisi

AVVISO
per seguita aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che essendosi il giorno 23 corrente sperimentati i pubblici incanti per la vendita del legname esistente nella 1ª e 2ª sezione del bosco comunale Cerreto, venne

fatta provvisoria aggiudicazione al signor Mastrovita Giuseppe fu Michele, pel prezzo di L. 55.800.

I fatali perciò per l'aumento del ventesimo scadranno il dì 2 febbraio prossimo, alle ore 12 meridiane precise.

S. Elia a Pianisi, 23 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Cristinziani.

Visto: il sindaco
Colaianno.

6950 — A pagamento.

# CITTA' DI ALBA

## AVVISO D'ASTA

Sabato 17 febbraio 1923, alle ore 10, nel civico palazzo, avanti il sindaco, avrà luogo l'appalto ad unico e definivo incanto per schede segrete per la costruzione di sei Cappelle nel lato sud del Cimitero urbano, giusta progetto di questo ufficio tecnico municipale.

L'appalto, per un ammontare di lavori e provviste previsto in L. 42.002,70, a misura, verrà aggiudicato al migliore offerente che supererà o raggiunerà il ribasso della scheda dell'Amministrazione.

Offerte in busta chiusa su carta da L. 2.40, dovranno contenere in cifre ed in lettere ribasso percentuale sui prezzi di capitolato.

Per l'ammissione all'asta presentare soliti documenti e deposito L. 2000 da farsi presso la tesoreria comunale.

Cauzione definitiva equivalente al decimo dell'importo dell'appalto, depurato dal ribasso d'asta, da prestarsi all'atto di sottomissione entro 5 giorni dall'aggiudicazione.

I lavori dovranno ultimarsi entro 3 mesi dalla consegna.

I capitolato d'oneri è visibile presso l'Ufficio comunale.

Spese d'asta, di contratto ed accessorie a carico del deliberatario.

Alba, 24 gennaio 1923.

Per il sindaco
S. Montanaro.

6947 — A pagamento.

# COMUNE DI GUSPINI

## Avviso di secondo incanto

Per diserzione primo incanto appal o lavori completamento edificio scolastico su base L. 112.545,51, secondo incanto avrà luogo ore 11, del 15 febbraio 1923; e ferme restando disposizioni capitolato ed avviso asta precedente, aggiudicazione avrà luogo anche se presente un solo concorrente con una sola offerta.

Guspini, 25 gennaio 1923.

Il sindaco
R Lixy.

6948 — A pagamento.

# Comune di Rotondi

## AVVISO D'ASTA

per la vendita di legname ceduo castagno

Nel giorno tre febbraio prossimo, alle ore 10 a termini abbreviati, nel palazzo comunale innanzi al sindaco, e col metodo della candela vergine, avrà luogo la vendita del legname suddetto.

La gara sarà aperta sul prezzo di L. 65.000 ed i concorrenti, per essere ammessi alla licitazione, dovranno depositare nella Cassa comunale L. 6000 oltre la cauzione definitiva stabilita in L. 12.000.

I pagamenti debbono effettuarsi in 3 rate eguali: la prima all'atto del contratto, la seconda dopo 3 mesi e la 3ª dopo altri 3 mesi.

Tutti gli atti sono visibili negli uffici comunali.

Le spese sono a carico degli acquirenti.

Rotondi, 25 gennaio 1923.

Il segr. tar.o
A. Maietta.

Visto: il sindaco
F. Majetta.

6949 — A pagamento.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

# Comune di Chiauci

## Avviso d'asta di 1° incanto

per la vendita del legname della 17ª 18ª e 19ª sezione del bosco San Venditto

Il giorno 10 entrante febbraio, alle ore 10 con continuazione in questa sala municipale, innanzi al sindaco o chi per esso, si addiverrà col metodo di estinzione della candela vergine, alla vendita di 694 piante di cerro di alto fusto ed il materiale di risulta dal diradamento della perticaia e dal taglio della bassa macchia della 17ª, 18ª e 19ª sezione del bosco San Venditto, comprese le 20.000 fascine, sotto l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dai capitolati speciali formulati dall'ufficiale forestale e dal Consiglio comunale.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 210.726 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle L. 100.

La vendita sarà fatta in un sol lotto, sarà soggetta all'aumento del ventesimo, i di cui fatali scadranno il 18 detto febbraio alle ore 12, giovandosi così dei termini abbreviati accordati dall'autorità tutoria.

Non si addiverrà all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti, a garanzia delle offerte, dovranno depositare nelle mani di chi la presiede, per depositarla poscia nella Cassa comunale la somma di L. 25.000 sulle quali verranno prelevate tutte le spese erogate e da erogarsi che detratte queste, rimarranno in cauzione sole L. 10.000.

Il quaderno d'oneri e quant'altro vi si riferisce al taglio sono visibili nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

Chiauci 26 gennaio 1923.

Per il sindaco
F. di Pilla.

Il segretario ff.
Poli Vincenzo.

6971 — A pagamento.

# AVVISO D'ASTA

## PER VENDITA SUOLO COMUNALE IN PIAZZA DOGANA

*Il sindaco del comune di Pozzallo*

Vista la deliberazione di questo Consiglio comunale del 26 novembre 1922, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 12 gennaio corrente n. 24121, con la quale venne stabilita la vendita del suolo comunale in piazza Dogana, di già declassificato con deliberazione del commissario prefettizio del 4 luglio 1922, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa l'8 novembre successivo al n. 16764, in sei lotti separati, giusta la pianta del perito agrimensore sig. Di Stefano Ippolito, all'asta pubblica al prezzo di L. 30 il mq.

RENDE NOTO

Alle ore 10 del giorno 12 febbraio prossimo venturo, sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, avrà luogo in questo palazzo comunale l'esperimento d'asta pubblica, col sistema della candela vergine, per la vendita di detto suolo in sei lotti separati, e cioè:

1° lotto della estensione di mq. 280.50 sulla base di L. 8415;
2° lotto della estensione di mq. 247 sulla base di L. 7410;
3° lotto della estensione di mq. 280,50 sulla base di L. 8415;
4° lotto della estensione di mq. 280.50 sulla base di L. 8415;
5° lotto della estensione di mq. 247 sulla base di L. 7410;
6° lotto della estensione di mq. 280,50 sulla base di L. 8415.

I concorrenti per adire all'incanto debbono versare presso il tesoriere comunale o il presidente dell'asta il prezzo del suolo per cui concorrono, non che L. 700 a lotto pel 1°, 3°, 4° e 6° e lire 600 a lotto pel 2° e 5° per spese dell'atto relativo, salvo a rendergliene conto.

Ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore a lire 10 per ogni lotto.

Il termine utile per l'aumento in grado di ventesimo (fatali) è

di giorni quindici e va a scadere alle ore 12 meridiane del 27 febbraio detto.

Pozzallo, 22 gennaio 1923.

Il sindaco ff.
S. Arezzo.

Il segretario comunale
G. Nicita.

6972 — A pagamento.

PROVINCIA DI TRAPANI

*Circondario di Alcamo*

## COMUNE DI POGGIOREALE

Congregazione di Carità ed Opere Pie poveri, orfanotrofio, Ospedale D'Antoni misto impastato e ricovero D'Antoni, misto Naselli

Avviso per seguita aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che essendosi nel giorno 24 volgente sperimentati i pubblici incanti per l'appalto del servizio di tesoreria delle Opere pie suddette, venne fatta provvisoria aggiudicazione al sacerdote Ancona Ignazio fu Calogero pel prezzo d'aggio di lire una centesimi quarantasette per ogni cento lire di riscossione.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno 10 febbraio p. v. alle 12 precise.

Le offerte saranno presentate nel locale della segreteria della Congregazione nelle ore d'ufficio.

Poggioreale, 25 gennaio 1923.

Il presidente
C. Ippolito

6973 — A pagamento.

PROVINCIA DI AVELLINO

## Comune di Cervinara

SI RENDE NOTO

che nel giorno 12 febbraio p. v., alle ore 12, nella casa comunale, innanzi al R. commissario si procederà, mediante pubblici incanti, alla vendita del legname esistente nella sezione Petrarola 2ª, a termini abbreviati di 8 giorni.

L'asta seguirà mediante il sistema della candela vergine a norma del regolamento 4 maggio 1885 e sarà aperta sul prezzo di L. 70.483,18, e l'aggiudicazione sarà provvisoria a favore dell'ultimo migliore offerente.

La vendita sarà regolata dai patti e condizioni racchiuse dal capitolato speciale.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di avere eseguito il deposito provvisorio di L. 7000 presso la cassa comunale, quale deposito sarà immediatamente restituito ai concorrenti medesimi, ad eccezione di quello dell'aggiudicatario che occorrerà per far fronte a tutte le spese di asta e contratto, nonchè a quella di stima, martellata e collaudo.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore solidale, e dovrà inoltre provare di aver prestata la cauzione di L. 14.000 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti.

Tale cauzione sarà versata nella Cassa depositi e prestiti in contanti o in titoli del debito pubblico a corso di Borsa

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere comunale nel seguente modo:

Un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo dopo tre mesi e l'altro terzo dopo altri tre mesi sempre prima, però, di aver asportato dal bosco l'ultimo terzo del materiale legnoso.

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune gl'interessi legali senza pregiudizio del diritto del Comune di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione ed alla rivendita a danno.

I termini (fatali) scadranno alle ore 12 del giorno 26 febbraio detto.

Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla segreteria municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Cervinara, 29 gennaio 1923.

Il R. commissario
cav. uff. De Franciscis.

6986 — A pagamento.

PROVINCIA DI AVELLINO

## Comune di Cervinara

SI RENDE NOTO

che nel giorno 12 febbraio p. v., alle ore 12, nella casa comunale, innanzi al Regio commissario, si procederà, mediante pubblici incanti, alla vendita del legname esistente nella sezione « Vallestretta 1ª », a termini abbreviati ad otto giorni.

L'asta seguirà mediante il sistema della candela vergine, a norma del regolamento 4 maggio 1885, e sarà aperta sul prezzo di L. 110.143,64, e l'aggiudicazione sarà provvisoria a favore dell'ultimo migliore offerente.

La vendita sarà regolata dai patti e condizioni racchiuse dal capitolato speciale.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di avere eseguito il deposito provvisorio di L 10.000 presso la Cassa comunale, quale deposito sarà immediatamente restituito ai concorrenti medesimi, ad eccezione di quello dell'aggiudicatario che occorrerà per far fronte a tutte le spese d'asta e di contratto, nonchè a quella di stima, martellata e collaudo.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore solidale e dovrà inoltre provare di aver prestata la cauzione di L. 20.000 a garenzia della piena esecuzione degli obblighi assunti.

Tale cauzione sarà versata nella Cassa depositi e prestiti in contanti o in titoli del debito pubblico a corso di Borsa.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere comunale nel seguente modo:

Un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo dopo tre mesi e l'altro terzo dopo altri tre mesi sempre prima, però, di aver asportato dal bosco l'ultimo terzo del materiale legnoso.

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune gl'interessi legali senza pregiudizio del diritto del Comune di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione ed alla rivendita a danno.

I termini (fatali) scadranno alle ore 12, del giorno 26 febbraio detto.

Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla segreteria municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Cervinara, 29 gennaio 1923.

Il Regio commissario
cav. uff. De Franciscis.

6987 — A pagamento.

PROVINCIA DI AVELLINO

## Comune di Cervinara

SI RENDE NOTO

che nel giorno 12 febbraio p. v., alle ore 12, nella casa comunale, innanzi al R. commissario, si procederà, mediante pubblici incanti, alla vendita del legname esistente nella sezione Piano Cerracchio a termini abbreviati ad otto giorni.

L'asta seguirà mediante il sistema della candela vergine a norma del regolamento 4 maggio 1885 e sarà aperta sul prezzo di L. 69.465,18 e l'aggiudicazione sarà provvisoria a favore dell'ultimo migliore offerente.

La vendita sarà regolata dai patti e condizioni racchiuse dal capitolato speciale.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di avere eseguito il deposito provvisorio di L. 7000 presso la Cassa comunale, quale deposito sarà immediatamente restituito ai concorrenti medesimi ad eccezione di quello dell'aggiudicatario che occorrerà per far fronte a tutte le spese di asta e di contratto, nonchè a quella di stima, martellata e collaudo.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore solidale e dovrà inoltre provare di avere prestata la cauzione di L. 14.000 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti.

Tale cauzione sarà versata nella Cassa depositi e prestiti in contanti o in titoli del D. P. a corso di Borsa.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere comunale nel seguente modo:

Un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo dopo tre mesi e l'altro terzo dopo altri tre mesi sempre prima però di aver asportato dal bosco l'ultimo terzo del materiale legnoso.

In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune gli interessi legali senza pregiudizio del diritto del Comune di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione ed alla rivendita a danno

I termini (fatali) scadranno alle ore 12 del giorno 26 febbraio detto.

Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla segreteria municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Cervinara, 29 gennaio 1923.

Il R. commissario
cav. uff. De Franciscis

6988 — A pagamento.

## MUNICIPIO DI MERCOGLIANO

1° AVVISO D'ASTA

per la vendita di legname ceduo misto di ontano e cerro esistente nell'11ª sezione del demanio comunale di Mercogliano contrada Cocoruzzo

Il giorno 8 febbraio p. v., alle ore 10 con la continuazione in questa Casa comunale, davanti al sindaco o chi per esso, saranno tenuti pubblici esperimenti d'asta col sistema della candela vergine ed a termini abbreviati della metà per la vendita del legname esistente nell'11ª sezione di questo bosco demaniale comunale, utilizzabile a carbone.

L'asta sarà aperta sulla somma di L. 70,201,70 e durante la gara non saranno accettate offerte in aumento inferiore a L. 150.

Per concorrere all'asta bisognerà dimostrare di avere eseguito nella cassa comunale il deposito di L. 7000 in conto delle spese indicate nell'art. 10 del capitolato che sarà immediatamente restituito ai non aggiudicatari.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro 3 giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 10.000 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere pagato per un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo all'inizio del taglio e l'altro terzo dopo tre mesi sempre però prima d'aver incominciato il trasporto dal bosco dell'ultimo terzo del materiale legnoso.

Gli atti della vendita del taglio di legname in parola faranno parte integrante del contratto e sono visibili in tutti i giorni nelle consuete ore di ufficio.

Mercogliano, 25 gennaio 1923.

Il segretario
Vaccarella.

6985 — A pagamento

## Municipio di Sansevero

N. 1170 di protocollo

SI RENDE NOTO

che essendo stata in tempo utile presentata offerta di ribasso di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di L. 33.180 dal presidente della locale Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti, alle ore 11 del giorno 3 febbraio p. v. negli uffici comunali, davanti al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo col metodo della estinzione delle candele, il secondo incanto per l'appalto dei lavori e provviste per la pavimentazione con mattonelle di asfalto del lato orientale di Piazza Plebiscito in prolungamento di via Giuseppe De Cesare.

La gara sarà aperta sul prezzo di L. 31.521, e alle condizioni tutte di cui all'avviso d'asta in data 10 corrente, n 427, e al capitolato speciale di appalto.

Il deliberamento sarà definitivo ed avrà luogo anche se vi sarà un solo offerente.

Nel caso che nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di ribasso l'appalto rimane definitivamente aggiudicato alla mentovata Cooperativa.

Sansevero, 26 gennaio 1923.

Il sindaco
A. Fraccacreta

6989 — A pagamento.

## VITTORIO EMANUELE III
## per grazia di Dio e per volontà della Nazione
## RE D'ITALIA

Vista la domanda 13 aprile 1919 della ditta Società Anonima Cartiere Miliani corredata da progetto di pari data a firma degl'ingg. Alberti e Sabbietti, per la concessione di derivare acqua dal torrente Scurosa, nel territorio del Comune di Sefro (Macerata) nella quantità di mod. 1,98 convogliandola nel serbatoio in cui sarà trasformata la conca a Monte del Piano di Monte Lago, e di trasformare in serbatoi artificiali le due Conche di detto piano nello stesso territorio di Sefro, dai quali si otterrebbe un deflusso medio di mod. 1,41 complessivamente quindi una portata derivabile di mod. 3,40 per produrre con salto di m. 348 una potenza dinamica di H. P 1804,27 da utilizzare per l'incremento e lo sviluppo delle Cartiere della Ditta richiedente, site in Pioraco ed a Fabriano;

Vista la incopatibile istanza 2 febbraio 1919 della Ditta Ing. Raffaele Lenner corredata da pregetto in data 31 gennaio 1919 a firma del richiedente per ottenere la concessione di derivare dallo stesso Piano di Monte Lago sopra Agolla in Comune di Sefro una portata presunta di litri 236 al 1" per produrre col salto di m. 348, una potenza nominale di H. P. 1095 da destinare a scopo industriale.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria sulle dette domande, prima ai sensi dell'abrogato D. L. 20 novembre 1916 N. 1664 o del Regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917 N. 85 ed in prosieguo ai sensi del R. D. Legge 9 ottobre 1919 N. 2161, e del Regolamento relativo 14 agosto 1920 N. 1285 per le derivazioni ed utilizzazioni delle Acque Pubbliche.

Ritenuto che la Ditta Ing. Raffaele Lenner con dichiarazione fatta in occasione della visita locale effettuatasi il 10 gennaio 1920, ha ritirato la propria istanza della quale quindi non è da tener conto;

Vista la domanda 25 luglio 1921 della predetta Società Anonima delle Cartiere P. Miliani con la quale a modifica dell'istanza 13 aprile 1919 uniformandosi a parere espresso dal Consiglio Superiore delle Acque, si chiede di limitare l'utilizzazione del bacino di Monte Lago alla Conca inferiore soltanto, conformemente al progetto alligato alla domanda medesima in data 24 stesso mese a firma degli ingegneri Alfonso Alberti e Achille Sabbietti, che prevedeva il convogliamento delle acque del torrente Scurosa nel piano, inferiore di Monte Lago per formarvi un serbatoio dal si erogherebbe mod. 4,05 che col salto di metri 400 produrrebbe H. P. 2259.

Ritenuto che avverso alla concessione chiesta dalle Cartiere P. Miliani sono state prodotte le seguenti opposizioni:

1) in data 22 dicembre 1919 del Sindaco del Comune di Sefro per danni che deriverebbero alla popolazione del Comune per la sottrazione alla coltura di zone di prati naturali e di terreni seminativi quali quelli delle due conche del bacino di Monte Lago che dovrebbero trasformarsi in serbatoi d'acqua;

2) in data 23 dicembre 1919 della Ditta Grilli ed Astolfi per la oppressione delle proprie utenze azionano il Molino di Storti, una gualchiera posta a valle del molino di Agolla e l'impianto di S[illegible] per la macinazione dei cereali e l'illuminazione elettrica di quell'abitato;

3) in data 5 marzo 1920, fuori termini legali, del Comune di Camerino per il timore che l'acqua che alimenta l'acquedotto di quell'abitato cessi dal fluire dalle attuali sorgenti per effetto della attuazione della progettata opera;

Considerato nei riguardi dell'opposizione del Comune di Sefro che con la rinunzia da parte della Ditta richiedente alla costruzione del serbatoio superiore al Piano di Monte Lago, limitando la utilizzazione a quella prevista nel proggetto alligato all'istanza 25 luglio 1921, vengono a cessare le ragioni dei temuti danni per la sottrazione dell'area produttiva causata dalla costruzione dei serbatoi, in quanto la restante superficie agricola del territorio del Comune consentirà largamente di ricavare il necessario per l'industria pastorizia ed agricola del Comune;

Considerato che l'opposizione della ditta Grilli ed Astolfi non contiene nessun plausibile motivo per il diniego della concessione perchè l'impianto di Sefro non verrà danneggiato dalla progettata derivazione, le cui acque v rranno restituite a monte della sua presa, laddove per quanto concerne il moliuo di Sorti, la gualchiera ed il molino di Agolla, i relativi diritti della ditta che fossero eventualmente lesi, dovranno essere indennizzati a norma delle disposizioni di legge in vigore;

Considerato circa l'opposizione del Comune di Camerino che non sembra ammissibile il timore prospettato, tuttavia per la piena tranquillità di quel Comune, data l'importanza del pubblico servizio di provvista d'acqua potabile, nel disciplinare di concessione è stata inserita apposita clausola che fa obbligo alla Società di fornir eai Comuni di Camerino, Pioraco e Sefro altrettanta acqua potapile in surrogazione di quella che eventualmente venisse a mancare nelle sorgenti di Papacchio, Selvazzano di Agolla e di S. Giovanni per effetto delle opere date in concessione;

Visto il disciplinare anzidetto sottoscritto presso l'Ufficio del Genio Civile di Macerata dal Sig. Cav. Dottor Guido Vitali direttore Generale della Società Anonima Cartiere Pietro Miliani di Fabriano, debitamente autorizzato dal Consigliere delegato della Società medesima, con atto 25 marzo 1919 del Notaio Ottone Ottoni di Fabriano, disciplinare in data 6 Luglio 1922, Rep. N. 472, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque reso nella adunanza 17 settembre 1920 N. 336 e 17 marzo 1922 N. 90;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919. N. 2161 ed il Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920, N. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici di concerto del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Art. 1. Salvi i diritti dei terzi e respinte le contrarie opposizioni cui non siasi fatta ragione dal disciplinare di concessione è concesso alla Società Anonima Cartiere Pietro Miliani di Fabriano di derivare dal torrente Scurosa e dal bacino di Monte Lago mediante creazione di un serbatoio d'acqua nella sua conca inferiore, in territorio del Comune di Sefro (Macerata) la portata media annuale di moduli 4,05 d'acqua, per produrre col salto utile di m. 400 la potenza dinamica nominale di H. P. 2160, da utilizzare nelle Cartiere di Pioraco e di Fabriano.

Art. 2. La concessione è accordata per un periodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 6 luglio 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 6480 (lire seimilaquattrocentoottanta) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3. L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo dello Stato di previsione dell'entrata per gli esercizi finanziari in cui dovrá essere riscossa corrispondente al Cap. 7 dello stato di precisione pel corrente esercizio finanziario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 16 Novembre 1922

Firmato Vittorio Emanuele
Controfirmato Carnazza
» De Stefani

Registrato alla Corte dei Conti addì 2 dicembre 1922 Reg. N. 35 Lav. Pubb. fog. N. 13808. Firmato COOP.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal torrente della Scurosa e dal bacino di Montelago dalla Società Cartiere P. Miliani di Fabriano con istanza 13 Aprile 1919 e 25 Luglio 1921.

Omissis

Art. 4 Luogo e modo di presa dell'acqua (Omissis)

N. 3. che si mantenga libero lo scolo delle acque del piano superiore di Monte Lago per modo che in esso non si verifichino ristagni d'acbua.

Art. 7. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione. È vietata l'interruzione completa anche per brevi istanti del deflusso delle acque del torreote Scarzito mediante l'immagazzinamento delle acque stesse nel serbatoio artificiale di M. Lago; la Società dovrà regolare la erogazione d'acqua in modo che a monte della presa per l'Officina idroelettirca della ditta Grilli Astolfi in Sefro siano disponibili litri 952 al 1„ quantità d'acqua che con Decreto Prefettizio 21 luglio 1913 N. 11505 si è riconosciuta competere per l'antico uso.

Art. 8. Garanzie da osservarsi. Saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per le difese della proprietà e del buon regime del fosso Scurosa e del torrente Scarzito in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società è obbligata a fornire ai Comuni di Camerino, Pioraco e Sefro, altrettanta acqua potabile in surrogazione di quella che eventualmente venisse meno nelle sorgenti di Papacchio, di Salvezzano, di Agolla e di S' Giovanni, ed in genere a far fronte a quelle deficenze che si verificassero in altre sorgive utilizzate per la alimentazione idrica in seguito all'esecuzione delle opere date in concessione.

Allo scopo pertanto di precisare le eventuali alterazioni del regime delle varie sorgenti, saranno eseguite misure di portata delle medesime prima e dopo la costruzione delle opere concesse. Tali misure doveanno effettuarsi durante le epoche di maggior magra e di morbida, e saranno eseguite da una Commissione preseduta dall'Ing: Capo del Genio Civile di Macerata e costituita dai delegati della Società concessionaria e dai Comuni interessati.

La Società dovrà fornire tutti i mezzi per compiere dette misure.

La medesima Società concessionaria dovrà impiantare a sua cura e spese un idrometrografo, un venturimetro ed un pluviogarfo nel serbatoio di Montelago, e dovrà comunicare i diagramma periodicamente all'Ufficio del Genio Civile di Macerata ed alla Sezione Idrografica di Bologna.

Art. 14. Riserva di energia in favore del Comune di Riverasco Al Comune di Sefro nel cui territorio è compresa la derivazione sarà dalla Società concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP, 21 pari ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua nelle sorgenti Scurosa di mod. 0,40 da consegnarsi all'Officina di produzione

Resta fissato in 4 anni dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste, ed in tre anni dalla data dell'accordo tra la Società concessionaria ed il Comune il termine entro cui dovrà avere utilizzato l'energia ad esso riservata.

In mancanza di accordo il prezzo dal Comrne dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, sarà determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal

caso il termine entro cui il Comune dovrà utilizzare l'energia riservata decorrerà dalla data di notificazione della predetta decisione del Ministero dei Lavori Pubblici.

**Art. 15.** Sovracanone anno in favore del comune di Sefro e della Provincia. La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio del comune di Sefro o fuori di territorio della Provincia di Macerata per provvedimenti che il predetto dicartero potrà adottare a norma dell'articolo 40 quarto comma e seguenti del R. Decreto Legge 9 ottobre 1919 N. 2161 circa il sovracanone che a partire dalla data di decorrenza del canone di cui all'articolo 12 del presente disciplinare sarà imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Macerata, 6 Luglio 1922

Registrato a Macerata il 23. 12. 1922 al N. 1005 Lib. 2 Vol. 114.

6361 — A pagamento

## Corpo Reale del Genio civile

*Provincia di Torino*

Ufficio di Torino

L'ingegnere dirigente dell'ufficio sopraindicato;

Visto l'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulla derivazione di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che in data 12 gennaio 1923 è stata presentata dalla ditta Berard Pietro Alidoro una domanda per derivazione d'acqua avente le seguenti caratteristiche:

Presa: in sponda destra del torrente Lintiney nel territorio di La Salle;

Restituzione: in sponda destra del torrente Dora Baltea nel territorio di La Salle;

Volume massimo d'acqua derivando: mod. 2,10;

Uso della derivazione: produzione di energia elettrica.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio Annunzi legali della Provincia.

Torino, 23 gennaio 1923.

L'ingegnere capo
Lepore.

6893 — A pagamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione del Demanio dello Stato

## Intendenza di Finanza di Pavia

Avviso aumento ventesimo

Rendesi noto che nell'asta oggi tenutasi venne aggiudicato in via provvisoria, per il prezzo di L. 101.100, lo stabile descritto nel relativo avviso in data 18 dicembre 1922.

Avvertesi che i termini per la presentazione delle eventuali offerte di aumento (ventesimo), ai sensi dell'art. 5 delle condizioni inserite nel detto avviso, scadono il giorno 8 febbraio 1923, alle ore undici

Pavia, 24 gennaio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

6958 — A credito.

## Congregazione di Carità di Galati Mamertino

Ad ore 10 del giorno 22 febbraio 1923, sarà aperta pubblica asta per vendita beni della locale Congregazione di carità. Sarà seguito il sistema dell'accensione di candele, le offerte non potranno essere inferiori a L. 50 sui prezzi segnati nella perizia tecnica di ciascun immobile.

Per maggiori schiarimenti, rivolgersi alla segreteria del Comune.

Galati Mamertino (prov. Messina), 25 gennaio 1923.

Il presidente
Janni

6974 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO
di sentenza per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Oneglia con sentenza 27 maggio 1922 accogliendo l'istanza di Bensa Vincenzina fu Giacomo ed altri, ha dichiarato l'assenza, per tutti gli effetti di legge, di Bensa Leonardo Luigi Vincenzo fu Luigi, già residente in Porto Maurizio.

Porto Maurizio, 23 dic. 1922.

avv. Emanuele Ramone.

6004 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Cuneo con decreto in data 30 giugno 1922, provvedendo su domand della signora Giuseppina Manfredi in Serazio, residente in Fossano, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio marito Serazio Pietro Paolo, già residente in Fossano, presunto assente da oltre 7 anni, ordinò siano assunte informazioni.

Il procuratore
avv. Musacco.

5983 — A credito — Art. 6164 C.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
a sensi dell'art. 23 Codice civile

Il tribunale civile di Genova con decreto in data 3 febbraio 1922 su domanda di G. B. Calcagno di Rossiglione, perchè sia dichiarata l'assenza del padre Bernardo Calcagno fu Angelo, nato in Arenzato e residente già a Rossiglione, presunto assente da più di tre anni, ordinò prima ed avanti ogni cosa di assumere informazioni.

Per G. B. Calcagno ammesso al gratuito patrocinio come da decreto 26 gennaio 1922.

Aleardo Marchelli.

6046 - A credito - Art. 24213/124 C.

ADOZIONE

Si rende noto che con decreto 5 gennaio 1923 la Corte d'appello di Roma dichiarava farsi luogo all'adozione fatta da Gasbarri Nazzareno fu Giuseppe a favore del nipote exfratre Gasbarri Ovidio di Luigi, mediante verbale 9 novembre 1922.

Roma, 24 gennaio 1923.

avv. Vincenzo Galli.

6874 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Macerata

Con verbale 6 settembre 1922 il signor Diamanti Nicola fu Pietro e fu Lelli Maria adottava il proprio nipote Diamanti-Lelli Giovanni fu Giuseppe e di Giachini Fidalma.

La Corte suddetta con decreto 7 novembre 1922, già affisso il 6 dicembre 1922 alla porta della Corte e li 18 gennaio 1923 all'albo pretorio di Ascoli Piceno, dichiarò farsi luogo alla detta adozione.

Tanto si rende noto agli effetti dell'art. 218 del Codice civile.

avv. Cesare Galanti.

6882 — A pagamento.

CONSIGLIO NOTARILE
di Cuneo

Il sottoscritto, a sensi dell'articolo 37 della legge notarile e 61 del regolamento,

notifica

che il signor cav. Serra Giovanni Battista fu Francesco, notaio alla residenza di Cuneo, venne dispensato dall'ufficio d. notaio in seguito a sua domanda, come da decreto 31 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1923.

Cuneo, 20 gennaio 1923.

Il presidente.

6929 — Gratuito.

AVVISO
di opposizione a domanda di aggiunta di cognome

Il signor Migliorini Pietro figlio del fu Anselmo e di Chiti Irene, nato a Siena addì 21 aprile 1893 e residente nel comune di Civitella della Chiana, con decreto in data 29 agosto 1922 del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della sua domanda intesa ad ottenere di potere aggiungere al proprio cognome quello di « Baldesi ».

La presente pubblicazione viene fatta giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, affinchè chiunque creda di avere interesse a fare opposizione alla domanda medesima faccia notificare i suoi reclami al Ministro di grazia e giustizia con le forme e nei termini stabiliti dall'art. 122 del R. decreto sopracitato.

Fatto a Civitella della Chiana, il 20 gennaio 1923.

Pietro Migliorini.

6951 — A pagamento

AVVISO

Con decreto 16 dicembre 1922 del Ministero di grazia e giustizia è stato autorizzato il sig Minale Mosè fu Tommaso, nato il 7 marzo 1876 in Napoli ed ivi residente alla pubblicazione per cambiare il nome di Mosè in quello di Marcello

Potranno gli eventuali interessati fare opposizione nei modi e termini di cui al Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile n. 2602.

Napoli, 16 gennaio 1923.

L'ufficiale giudiziario
del tribunale di Napoli
Beniamino Nazzaro.

6957 — A pagamento.